

ai particolari interessati il ricorso all'autorità superiore amministrativa; e contro le decisioni di essa potranno ricorrere al Re, che provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato. »

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Accettiamo questa proposta, la quale verrebbe a formare l'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto a partito l'articolo 14, del quale ho già dato lettura.

(La Camera approva.)

(I deputati Amari, Macchi e Galeotti s'intendono per una nuova redazione dell'articolo 15.)

L'articolo 15 proposto dal deputato Amari è concepito nei seguenti termini:

« Quelli che si credano gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'autorità amministrativa, dalle decisioni della quale è ammesso pure il ricorso al Re, che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato. »

Pongo ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 16. L'autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della cassa, ed, ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi ed i regolamenti, e può in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa del tesoriere. »

RICCI GIOVANNI, relatore. Io proporrei che fossero tolte le parole *ed i regolamenti*, e invece si dicesse: *gli statuti*, a norma di quanto abbiamo stabilito all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il signor ministro acconsente?

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Sì, sì, acconsento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 come fu emendato.

(È approvato.)

« Art. 17. Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, e ricusi di provvedere nell'interesse della cassa, potrà essere disciolta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso decreto sarà provveduto alla interinale amministrazione della medesima. »

RICCI GIOVANNI, relatore. Pregherei il signor ministro della marina a voler dire se accetta l'emendamento proposto dalla Giunta, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *senza la deputazione provinciale e previo il parere del Consiglio di Stato*; dicendo successivamente alla fine dell'articolo:

« L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di due mesi. »

Questa proposta venne fatta unicamente per non lasciare indeterminata l'epoca in cui può piacere al Governo di passare a nuove elezioni.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Accetto il secondo emendamento, ma non il primo; poichè la deputazione provinciale, non avendo ingerenza nell'amministrazione della cassa, non sarebbe logico interpellarla.

MACCHI. Avendo il Governo accettato i Consigli elettivi, converrebbe introdurre una modificazione.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Siccome il Governo ha la facoltà di sciogliere questi Consigli, quantunque elettivi, così accetto la seconda proposta, giacchè trovo naturale che la legge stabilisca un termine, durante il quale il Governo possa esercitare in via straordinaria l'amministrazione.

Però mi sembra che due mesi non siano sufficienti, quindi proporrei il termine di tre mesi.

RICCI GIOVANNI, relatore. La Commissione accetta i tre mesi, ma in tal caso proporrebbe che l'amministrazione interinale della medesima non possa che dar corso agli affari correnti, e nulla più; imperocchè in quel frattempo si potrebbero in certo qual modo fare tante cose.

In quel senso si accetta.

Mi pare che il signor ministro non debba avere difficoltà a vincolare un'amministrazione interinale.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Non ho difficoltà.

RICCI GIOVANNI, relatore. Evidentemente non può l'amministrazione interinale far comprare e vendite. Darà corso solo agli affari correnti.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Converterà pure che spedisca le pensioni.

RICCI GIOVANNI, relatore. Sono affari correnti.

PRESIDENTE. All'articolo 17 verrebbe aggiunto: « L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di tre mesi. »

MACCHI. E nel frattempo non potrà provvedere che al disbrigo degli affari correnti.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Si potrebbe dire: « Collo stesso decreto sarà provveduto all'amministrazione interinale per gli affari correnti. »

BIANCHERI. Ma la parola *interinale* indica che non si tratta che degli affari correnti.

RICCI GIOVANNI, relatore. Bisogna che la legge sia chiara.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Allora si tolga la parola *interinale*, e si dica: « Collo stesso decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per gli affari correnti. »

RICCI GIOVANNI, relatore. « Dei soli affari correnti. »

PRESIDENTE. Leggo l'intero articolo e lo metto ai voti:

« Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della cassa, potrà essere disciolta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

« L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di tre mesi. »

(È approvato.)

RICCI GIOVANNI, relatore. Ora vengono le disposizioni transitorie. Per le casse di risparmio e di beneficenza esistenti attualmente nella Liguria e nella Sardegna, per quella del riscatto di Livorno e per quella de' sussidi di Ancona conviene con uno speciale articolo provvedere alla loro amministrazione durante il tempo che trascorrerà fino a che sieno costituiti questi Consigli elettivi.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Qui resterebbe l'articolo della Commissione, così concepito:

« La nuova cassa, istituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa di risparmio e di beneficenza; quella istituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa del riscatto; quella istituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa cassa de' sussidi. »

Il Ministero accetta questo capoverso.

PRESIDENTE. Sarebbe l'art. 18.

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Darò lettura della prima parte dell'art. 18.